

Proposta di modifica n. 113.0.108 al DDL n. 1925**113.0.108**[Conzatti, Comincini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 113-**bis**.

(Misure urgenti per la deflazione straordinaria delle cause civili pendenti)

1. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano entro il 31 dicembre 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al molo antecedentemente alla data del 30 giugno 2020 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17.

2. A seguito della cancellazione al ruolo della relativa causa civile conciliata secondo il presente articolo, le parti avranno diritto ad un ulteriore credito d'imposta pari al cinquanta per cento del Contributo Unificato già corrisposto tramite la costituzione di un fondo straordinario con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 finalizzato all'incentivazione della mediazione per via stragiudiziale ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 delle cause civili pendenti. Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 16,2 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».